



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 24.11.2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.06.2005
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.04.2010**

TITOLO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E
ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 1
Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai soggetti di cui all'art. 72 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona all'Ufficio di Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 2
Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco, entro 24 ore dal decesso, la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa, utilizzando l'apposita scheda predisposta annualmente dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. Tale obbligo è demandato ai medici necroscopi, nei casi di decesso senza assistenza medica, come previsto dall'art. 1, comma 4, del citato D.P.R. 285/90.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:

a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica:

b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 74 del D.P.R. 396 del 30/11/2000

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART. 3
Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 4

Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Azienda Sanitaria locale competente per territorio, la quale, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

ART. 5

Visite del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo accerta la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 del D.P.R.396 del 3/11/2000.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.L. competente. Negli ospedali e nelle case di cura, la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato. Nei ricoveri per anziani la funzione di medico necroscopo è svolta da un medico dell'A.S.L. competente.

ART. 6

Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve darne subito avviso al Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione.

ART. 7

Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile, rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 74 del D.P.R. 396 del 3/11/2000.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate dal precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 8
Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 396 del 3/11/2000, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente Regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dai feti che abbiano presumibilmente compiute 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L. locale.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura di cui al comma precedente, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

TITOLO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 9
Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 29.12.1993 n. 578 e al Decreto Ministeriale 22.8.1994 n. 582 e successive modificazioni.

ART. 10
Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 11
Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo

richiedano, il Sindaco su proposta del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o del suo delegato, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 12

Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattie infettive-diffusive, comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dall'A.S.L. di competenza.

ART. 13

Depositi di osservazione

Il deposito di osservazione, ubicato presso idoneo locale, è adibito a ricevere le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 14

Camera Mortuaria

Ogni Cimitero è provvisto di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri, prima del seppellimento, con arredi per la deposizione dei feretri e con caratteristiche strutturali previste dall'art. 65 del D.P.R. 10 .9.1990, n. 285.

TITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15

Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

ART. 16

Caratteristiche della cassa

Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm.2 e rispondente, per tutte le altre caratteristiche, a quanto prescritto dall'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Qualora la salma provenga da altro Comune, con distanza superiore a 100 km., la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

Prima di procedere all'inumazione, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica, oppure si deve asportare il coperchio di metallo, per favorire la normale decomposizione del cadavere.

ART.17

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco previo accertamento da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

TITOLO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 18

Esercizio del Servizio

Nell'ambito del territorio comunale è consentito l'esercizio del servizio di Trasporto Funebre alle Imprese di Onoranze Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento e che dichiarino di accettare le norme in esso contenute.

ART. 19

Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è :

a) a pagamento secondo la tariffa stabilita dal Comune quando siano richiesti servizi e trattamenti speciali, intendendosi per tali uno almeno dei seguenti:

il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito gratuitamente dal Comune ai sensi dell'art.17 e la sosta lungo il percorso. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con un'unica categoria; b) gratuiti ed a carico del Comune in ogni altro caso.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al personale addetto ai cimiteri.

ART. 20

Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro Comune o all'estero

Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero o viceversa, semprechè venga effettuato con le modalità previste da questo Regolamento, è dovuto al Comune il diritto fisso da parte dell'Impresa, così come determinato nel tariffario allegato al presente Regolamento.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

ART. 21

Pagamento dei servizi

Avviene con le modalità determinate nel Tariffario allegato al vigente Regolamento.

ART. 22

Caratteristiche dei carri per il trasporto

Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art.19 comma 1 del D.P.R. n. 285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del richiamato D.P.R. n. 285/1990.

ART. 23

Incaricato del trasporto

Per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del D.P.R. n. 285/1990 è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

a) da impresa di pompe funebri in possesso delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;

b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dal Testo Unico 267 del 18.08.2000 .

La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio di cui all'art. 358 del Codice Penale, come modificato dalla legge 26.04.1990 n. 86.

ART. 24

Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 25

Trasporti funebri speciali

Il trasporto di persone morte di malattia contagiosa sarà eseguito con l'osservanza delle norme stabilite dall'art.25 del D.P.R. n.285/1990.

Per tali trasporti speciali saranno osservate quelle disposizioni che il Sindaco, previo parere del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. di competenza, intendesse prendere in merito.

ART. 26

Trasporto di cadaveri su disposizione di pubblica autorità

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, Polizia di Stato), il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune e a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

ART. 27

Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse la cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

ART. 28
Trasporto salme fuori Comune

Il trasporto di salme in altro Comune o all'estero è autorizzato dal Sindaco e dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli da 25 a 32 del D.P.R. n.285/1990, nonchè nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

ART. 29
Esercizio del servizio di trasporto funebre

Il Comune di Cantù, avendo rinunciato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19.02.1998 al diritto di privativa del servizio di trasporto funebre, in virtù di quanto consentito dal T.U. n. 2578 del 15.10.1925 e dall'art. 19 del D.P.R. n.285/1990, consente l'esercizio di tale servizio, nel territorio comunale, alle Imprese di Onoranze Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che dichiarano di accettare le norme in esso contenute.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'espletamento del servizio alle Imprese di Onoranze Funebri che abbiano presentato formale richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti.

Il Comune, date le caratteristiche di pubblico servizio e in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

ART. 30
Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione

Per richiedere l'autorizzazione a svolgere il servizio di trasporto funebre nel territorio del Comune di Cantù, le Imprese interessate devono presentare istanza in carta da bollo, dichiarando contestualmente di accettare le norme previste dal presente regolamento e allegando i seguenti documenti:

- a) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi. Se trattasi di società commerciale, certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato, ne si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente;
- b) licenza di P.S. per Agenzia di Onoranze Funebri di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura competente;
- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale la Ditta è stata iscritta, con l'indicazione della data ed il numero di iscrizione nel registro delle ditte.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la presentazione di altri documenti per l'accertamento dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di trasporto funebre.

E' ammessa l'autocertificazione nei limiti previsti dalla legge.

ART. 31

Cause di revoca dell'autorizzazione

I casi che comportano la revoca dell'autorizzazione da parte del Comune sono:

- a) abuso ripetuto e contestato nell'esazione di corrispettivo superiore a quello stabilito dal presente regolamento;
- b) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- c) tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- d) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale delle Imprese;
- e) mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale delle Imprese;
- f) mancata o insufficiente garanzia del servizio;
- g) mancata fornitura degli elenchi del personale adibito al servizio di trasporto funebre; in genere l'inosservanza anche parziale delle disposizioni contenute nel disciplinare o delle norme di legge inerenti l'attività delle Imprese di Pompe Funebri.
- h) decisione dell'Amministrazione Comunale, ove non si ritenga la modalità in atto non più rispondente al pubblico interesse.

ART. 32

Responsabilità a carico delle Imprese

Le Imprese autorizzate a svolgere il servizio di trasporto funebre si assumono tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il profilo fiscale e assicurativo.

ART. 33

Continuità del servizio

Le imprese autorizzate per i trasporti funebri devono garantire la continuità di tale servizio pubblico, dandone assicurazione al Comune.

Le stesse devono inoltre comunicare il recapito autorizzato dalla P.S.

ART. 34

Designazione del rappresentante dell'Impresa

Ogni impresa autorizzata deve nominare e segnalare all'Ufficio Comunale il proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio.

ART. 35
Il trasporto di salme fuori Comune

Il trasporto di salme ad altre località, sia che il funerale sia svolto in loco o altrove, può essere effettuato sia dalle Imprese autorizzate che da altre imprese.

Per il trasporto di salme direttamente ad altre località o all'estero senza l'effettuazione delle esequie nel territorio comunale non è dovuto il pagamento del corrispettivo di cui al seguente art. 39, mentre deve essere sempre corrisposto il diritto fisso previsto dal tariffario.

Le imprese non autorizzate potranno effettuare il servizio purchè lo stesso venga svolto secondo le modalità previste dal presente regolamento e previa dimostrazione all'Ufficio Comunale del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti in materia, mediante presentazione dei documenti previsti o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti tale possesso.

In entrambi i casi deve essere corrisposto al Comune di Cantù il diritto fisso previsto dal tariffario.

In caso di non corretto svolgimento del servizio saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 36
Trasporto di salme provenienti da altri Comuni e dall'estero

E' consentito anche ad Imprese non autorizzate il transito, su territorio comunale, delle salme provenienti da altri Comuni o dall'estero che vengano direttamente trasportate al luogo di sepoltura o che effettuino una sosta nel territorio comunale per le esequie.

E' comunque necessario il preventivo assenso dell'Ufficio Comunale, previa verifica dei requisiti, ai sensi del comma 3 del precedente art. 35.

Il servizio deve comunque essere svolto secondo le modalità previste dal presente Regolamento, soprattutto per quanto riguarda la prestazione del personale necroforo, fino alla posa nella sepoltura.

Nel caso in cui l'impresa non autorizzata che effettua il servizio, non disponesse di personale necroforo, il servizio stesso dovrà essere effettuato da una delle Imprese autorizzate, il cui nominativo dovrà essere segnalato all'Ufficio Comunale da parte dell'Impresa non autorizzata.

Nel caso in cui non venga data immediata sepoltura, le salme devono essere depositate nella camera mortuaria del Cimitero.

Il successivo servizio, sia per il funerale, che solo per la posa della salma nella sepoltura, dovrà essere effettuato da una delle Imprese autorizzate, il cui nominativo dovrà essere segnalato all'Ufficio Comunale dall'Impresa non autorizzata.

L'ammissione delle salme nel territorio comunale è assoggettata al pagamento al Comune di Cantù, del diritto previsto dal tariffario.

Per il solo transito nel territorio comunale delle salme provenienti da altri Comuni o dall'estero, che siano direttamente trasportate al luogo di sepoltura, non è previsto il pagamento del corrispettivo di cui al seguente art. 39.

Art.37
Recupero salme

Il servizio di recupero salme comprendente anche i trasporti ai locali di osservazione ed agli obitori, servizio pubblico istituzionale e gratuito, è a carico del Comune.

Art.38
Funerale gratuito per indigenti

Il servizio di trasporto funebre dei cadaveri nell'ambito del Comune di Cantù, di persone decedute nel territorio del Comune stesso, anche se residenti altrove, è gratuito per coloro che si trovano in stato di totale indigenza, accertato dall'Ufficio Servizi Sociali e le spese sono a carico del Comune.

Art. 39
Corrispettivo

Per il trasporto funebre effettuato sul territorio comunale dalle Imprese di Pompe Funebri autorizzate è stabilito un corrispettivo unitario di 231,00 euro, escluse le spese per la presentazione della documentazione presso gli uffici interessati, nonché i diritti dovuti all'Agenzia di Onoranze Funebri per l'eventuale prestazione effettuata.

Per il trasporto funebre di minorenni il corrispettivo unitario per le Imprese viene ridotto a 115,00 euro ed il Comune rinuncia ad introitare il diritto fisso di 25,00 euro.

Il corrispettivo di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese necessarie al funzionamento del servizio.

Tale corrispettivo sarà aggiornato, con provvedimento della Giunta Comunale, con le modalità previste dall'art. 44 della L. n. 724/1994 ed in assenza di voce specifica, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, relativa al biennio precedente.

Le Imprese autorizzate allo svolgimento del servizio di trasporto funebre, non possono in alcun modo derogare dall'importo del corrispettivo stabilito dal Comune e dalle condizioni poste nel presente Regolamento.

Art. 40
Modalità di riscossione

Le Imprese autorizzate riscuoteranno direttamente dai dolenti il corrispettivo fissato dal Comune per la gestione del servizio.

A tale scopo devono utilizzare idonei bollettari, le cui matrici devono essere conservate e tenute a disposizione dell'Amministrazione Comunale e consegnate ogni trimestre all'Ufficio Comunale, preposto al controllo.

Le Imprese non autorizzate, nei casi previsti dai precedenti artt. 35 e 36, riscuoteranno il corrispettivo fissato dal Comune con le stesse modalità previste per le autorizzate, saranno però tenute a consegnare le matrici dei bollettari entro 15 giorni dal servizio prestato.

Art. 41 **Listino prezzi**

E' fatto obbligo alle Imprese autorizzate di esporre e fornire all'Ufficio Comunale che provvederà alla sua esposizione in luoghi pubblici idonei:

- il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia con quanto previsto dall'art. 120 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n.773);
- un elenco indicativo dei costi di almeno tre tipologie diverse di funerali (non comprendenti gli importi relativi alle operazioni cimiteriali, alle concessioni comunali e ad ogni tipo di imposta o diritto dovuti al Comune);
- il Codice di Comportamento di cui al successivo art. 47.

Art. 42 **Consistenza del servizio**

I percorsi e le soste che effettueranno le Imprese autorizzate durante i trasporti funebri risultano da questo Regolamento Comunale e dalle disposizioni impartite dall'Ufficio Comunale.

Il trasporto deve essere completo, dal luogo del prelevamento della salma, al luogo di sepoltura o di deposito, o a quello eventualmente stabilito per la cerimonia funebre nei casi in cui la sepoltura debba avvenire in altro Comune o all'estero.

Le Imprese addette dovranno attrezzarsi in modo da potere effettuare tutti i trasporti ordinati dal Comune. I funerali, sino al numero di 4 al giorno saranno fissati in orari diversi, 2 al mattino e 2 al pomeriggio (esclusi i giorni festivi, tranne nel caso di 2 o più festività consecutive).

Qualora i funerali da effettuare siano in numero superiore a 4, le Imprese dovranno garantire lo svolgimento di 2 funerali contemporanei in uno o più orari. In caso di pluralità di commissioni di servizio si terrà conto dell'ora più remota del decesso, salvo diversi accordi tra i richiedenti e le Autorità civili e religiose. Eventuali variazioni sono da concordare tra Comune e Imprese autorizzate in relazione a effettive e dimostrate esigenze di servizio.

Art. 43 **Svolgimento del servizio**

Per ogni servizio, prima dell'uscita dai locali di deposito, il responsabile di ogni Impresa autorizzata deve accertare che il personale, i veicoli e ogni accessorio siano tutti in stato decoroso e in condizioni tali da escludere che possano accadere incidenti o ritardi nel corso del servizio.

Almeno 15 minuti prima dell'ora del trasporto, il carro funebre deve trovarsi sul luogo di partenza, secondo le indicazioni contenute nel relativo ordine di servizio del Comune.

I necrofori dell'Impresa, invece, devono giungere sul posto dov'è depositata la salma in tempo per la sua deposizione nella bara, per la chiusura del feretro e, se occorre, per il trasporto dello stesso al piano terreno: in ogni caso devono anticipare di 30 minuti l'ora di partenza. Dal luogo dove inizia il funerale alla Chiesa o alla località prescelta per lo scioglimento del corteo, le autofunebri proseguono a passo d'uomo seguendo il prescritto itinerario; è consentito sostare per la cerimonia funebre.

Tanto nel tragitto dal locale di deposito al luogo ove inizia il funerale, quanto nel ritorno, i veicoli dovranno seguire gli itinerari prestabiliti e le vie meno frequentate, procedendo a velocità normale e osservando in ogni caso le norme sulla viabilità.

Art. 44

Dotazione di personale e di mezzi

Alle Imprese autorizzate si fa obbligo di avere una dotazione sufficiente di autoveicoli e di personale per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in relazione alla mortalità e alle richieste dell'utenza.

In particolare la dotazione necessaria per ogni servizio di trasporto funebre deve essere la seguente:

- numero 1 carro funebre;
- numero 1 autista;
- numero 3 necrofori.

Il personale deve provvedere:

- alla guida dei mezzi;
- alla deposizione della salma nella bara;
- alla chiusura del feretro;
- al carico e scarico a braccia del feretro stesso, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi dal momento in cui viene prelevato dall'abitazione o deposito di osservazione o ospedale, al luogo dove si svolgono le esequie, sino al suo arrivo al cimitero e alla relativa sepoltura.

La dotazione di cui al presente articolo potrà, all'occorrenza, essere garantita mediante interscambio tra le Imprese autorizzate, sia di mezzi che di personale, nel rispetto delle norme di legge e dei particolari limiti previsti dalle norme fiscali.

Art. 45
Caratteristiche dei veicoli

Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del D.P.R. n. 285/1990, deve essere effettuato su automezzi conformi alle norme del Codice della Strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Le autofunebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire, senza inconvenienti, la massima riduzione di velocità ed a evitare rumori ed esalazioni moleste.

I veicoli impiegati per i trasporti delle salme devono essere, per struttura e manutenzione, strettamente conformi alle norme di Polizia Mortuaria; in particolare devono essere dichiarati idonei dal dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L., con periodiche visite annuali e in ogni caso prima di essere posti in servizio.

Art. 46
Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori

Tutti gli automezzi e gli accessori, devono essere tenuti in piena efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.

Se si riscontrassero deficienze verrà prescritto un termine entro il quale le Imprese autorizzate dovranno provvedere alle necessarie riparazioni.

Le stesse Imprese hanno l'obbligo di provvedere, a loro cura e spese, a tutte le riparazioni e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il materiale adibito al servizio, nonché alla sostituzione di quello fuori uso.

In particolare, si devono rinnovare le verniciature, i drappi e le decorazioni dei veicoli e il vestiario del personale, non appena risultino deteriorati o scoloriti.

Gli automezzi devono essere sempre in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento che la sicurezza, ed essere in regola con le vigenti disposizioni relative alla revisione dei veicoli a motore. Inoltre, gli automezzi devono essere accuratamente disinfettati, sia nella parte riservata alle salme, sia in quella riservata all'autista e al personale, almeno una volta alla settimana e ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche.

Art. 47

Personale, requisiti e codice di comportamento

Le Imprese autorizzate devono assicurare il servizio di trasporto funebre con proprio personale in numero sufficiente e fornire i nominativi all'Ufficio Comunale, con l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Il personale adibito al servizio di trasporto funebre deve essere di età superiore ai 18 anni e fisicamente idoneo; deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso ed eseguire scrupolosamente gli ordini impartiti dall'ufficio.

Il personale deve essere dotato, a spese delle Imprese autorizzate, di una divisa adatta e decorosa e non può portare distintivi e altri oggetti estranei al servizio.

Le Imprese autorizzate sono responsabili verso l'Amministrazione Comunale della disciplina, dell'operato e del contegno dei loro dipendenti e si impegnano a richiamare, multare e persino sostituire, su segnalazione o richiesta del personale dell'Ufficio Comunale, i dipendenti che non tengono un contegno rigoroso e/o che risultano indisciplinati.

Svoltasi la prima parte della cerimonia funebre al personale delle Imprese autorizzate che porterà a termine il trasporto può essere affidato, a richiesta del Comune o se imposto da particolari circostanze in cui si svolge il servizio, il compito di consegnare al cimitero la salma e il relativo permesso di seppellimento senza diritto ad alcun compenso.

Art. 48 Ispezioni

I funzionari del Comune possono compiere, in qualunque momento e senza preavviso, ispezioni per constatare lo stato di manutenzione dei carri funebri, le modalità di erogazioni del servizio, il possesso dei requisiti richiesti e il rispetto delle norme di legge.

Art. 49 Condotta professionale

La scelta dell'Impresa per l'esecuzione del servizio in oggetto è una libera e assoluta prerogativa delle famiglie interessate. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento; in caso di denuncia da parte dei cittadini o di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, accertato l'inadempimento, il Comune si riserva il diritto di revoca dell'autorizzazione.

In particolare solo i responsabili delle Imprese di Onoranze Funebri, i loro rappresentanti, e il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'Impresa e corrispondere mance o compensi a terzi affinché procaccino servizi.

Art. 50
Penalità

In caso di mancanza, inosservanza, negligenza o ritardo rispetto alle disposizioni di servizio, verrà applicata una penalità di 362,00 euro. La stessa sarà formalizzata preliminarmente con contestazione scritta.

Art. 51
Cauzione

Il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre non comporta alcun corrispettivo da parte delle Imprese interessate, ma soltanto, la costituzione di una cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dell'importo di 1.549,00 euro.

Art. 52
Assicurazioni - Norme Sindacali

Le Imprese autorizzate sono tenute ad applicare a favore del personale da loro impiegato per il servizio, tutte le forme di assicurazione sociale e contro gli infortuni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, come anche le norme di legge e sindacali a tutela del lavoratore; esse sono tenute inoltre al rispetto delle norme sul collocamento e a quelle contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria.

Le Imprese devono inoltre stipulare, per la durata della convenzione, una congrua polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con automezzi, nonché contro i danni da incendio di tutti i materiali e accessori di servizio.

Altrettanto dicasi per i danni che potrebbero derivare al Comune e a terzi da imperfetta esecuzione dei servizi o da eventuale inosservanza di prescrizioni previste da leggi o regolamenti generali o locali.

Art. 53
Riferimento a leggi o regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi e regolamenti sanitari e fiscali vigenti in materia e in particolare al D.P.R. n. 285/1990 e al T.U. relativo ai servizi pubblici.

Art. 54
Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per lo Stato estero, il Sindaco si sostituisce all'autorità di cui agli art.27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema.

ART. 55

Trasporto di salme provenienti da altri Comuni e dall'Estero

E' consentito anche ad imprese non autorizzate il transito, su territorio comunale, delle salme provenienti da altri Comuni o dall'estero che vengano direttamente portate al luogo di sepoltura o che effettuino una sosta nel territorio comunale per le esequie.

E' comunque necessario il preventivo assenso dell'Ufficio Comunale.

Il servizio deve comunque essere svolto secondo le modalità previste dal presente Regolamento, soprattutto per quanto riguarda la prestazione del personale necroforo, fino alla posa nella sepoltura.

Nel caso in cui l'impresa non autorizzata che effettua il servizio non disponesse di personale necroforo, il servizio stesso, dovrà essere effettuato da una delle imprese autorizzate il cui nominativo dovrà essere segnalato all'Ufficio Comunale da parte dell'impresa non autorizzata.

Nel caso in cui non venga data l'immediata sepoltura, le salme devono essere depositate nella camera mortuaria del Cimitero.

Il successivo servizio, sia per il funerale, che solo per la posa della salma nella sepoltura, dovrà essere effettuato da una delle imprese autorizzate il cui nominativo dovrà essere segnalato all'Ufficio Comunale dall'impresa non autorizzata.

TITOLO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 56

Autorizzazione per la sepoltura

Il personale cimiteriale non può ricevere nel Cimitero, per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane o ceneri, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 57

Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal personale cimiteriale. Sugli stessi dovrà essere indicato il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

ART. 58 **Ricevimento di salme e resti mortali**

Nel Cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, in quanto :
 - siano state residenti nel Comune per nascita;
 - abbiano già sepolti nello stesso Cimitero ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli o sorelle consanguinei, coniuge;
 - siano decedute in Istituti o Case di Riposo, ma abbiano avuto nel Comune l'ultima residenza prima del ricovero;
 - gli unici familiari in linea retta o collaterale di 1° grado, oltre al coniuge, siano residenti nel Comune;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento in cui all'art. 7 del D.P.R. n.285/1990;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate.

Per tutti gli altri casi non previsti nell'elencazione di cui al precedente comma e comportanti problematiche particolari, potrà provvedere in deroga, previa istruttoria, il Dirigente responsabile del Servizio.

ART. 59 **Piano regolatore cimiteriale**

I cimiteri attualmente esistenti sul territorio del Comune sono:

- Cimitero Maggiore di Cantù
- Cimiteri frazionali di: Vighizzolo, Cantù-Asnago, Cascina Amata.

Ogni Cimitero ha a disposizione aree per sepolture sia a sistema di inumazione che di tumulazione.

Salve le norme tecniche per la costruzione di cimiteri, dei loculi per la tumulazione e delle cappelle private e gentilizie, che potranno essere emanate dal Ministero della Sanità secondo quanto dispone l'art. 107 del D.P.R.n.285/1990, nella costruzione dei cimiteri e nell'ampliamento di quelli esistenti dovranno seguirsi le norme di cui agli art. 54-55-56-57-58-59-60-61 e 76 del D.P.R. n.285/1990, nonché la circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993.

Per la costruzione di una nuova opera l'Ufficio Tecnico provvederà al tracciamento dell'area interessata alla costruzione.

Il transito sull'area cimiteriale con i mezzi necessari al funzionamento dei cantieri dovrà essere preventivamente autorizzato.

Presso gli uffici comunali è conservata una planimetria in scala non inferiore a 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

Detta planimetria comprende anche zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto. Questa pianta dovrà essere aggiornata quando si creino nuovi cimiteri o siano soppressi i vecchi o quando si modifichino o amplino gli esistenti e comunque rinnovata ogni cinque anni. In essa saranno indicate:

- l'area destinata alle inumazioni;
- l'area destinata alla costruzione di loculi;
- l'area destinata all'ossario comune;
- l'area destinata alle cellette per urne contenenti ossa o ceneri;
- l'area destinata alla camera mortuaria;
- l'area destinata alle strade, vialetti, piazzali, parcheggi;
- l'area destinata alla cappella ed altri edifici adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico o degli addetti al Cimitero;
- l'area destinata ai reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 60

Deposito provvisorio di salme o resti mortali

Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, l'addetto al Cimitero ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediatamente comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI INUMAZIONI

ART. 61

Sepulture

Le sepulture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme degli art. 68 e successivi del D.P.R. n. 285/1990.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali a muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76 e 77 del citato D.P.R. n.285/90.

ART. 62
Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazioni, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato D.P.R. n.285/1990.

ART. 63
Sepolture in campo comune

Le sepolture sono a pagamento.

Le inumazioni si effettuano nei campi comuni, la loro durata è fissata in anni 10.

Ogni fossa è contrassegnata da un cippo di marmo di tipo unico, recante le indicazioni di cui all'art.70 del D.P.R. n.285/90, che viene fornito gratuitamente dal Comune.

Su domanda degli interessati potrà essere, dall'Amministrazione Comunale, autorizzata la posa sulle sepolture in campi comuni di lapidi e monumenti.

Le lapidi, i monumenti e ogni altro materiale posto sulle sepolture nei campi comuni si intendono passati in proprietà al Comune al momento dell'esumazione.

Le sepolture sono eseguite in campi comuni separati per adulti e per bambini.

Le inumazioni a durata ventennale, tuttora esistenti, non sono più rinnovabili al momento della scadenza.

ART. 64
Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi è stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 65
Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2, nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 66

Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2, nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 67

Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata una altra sepoltura.

ART. 68

Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in una fossa separata dalle altre.

Per le sepolture non è ammessa la scelta dei posti.

Non è ammessa inoltre la sola inumazione di cassetine con resti o urne cinerarie.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metalli, cemento, pietra, granito o marmo o di altro materiale previa presentazione del relativo progetto all'Ufficio Tecnico Comunale che concede la relativa autorizzazione e previo pagamento del relativo diritto.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade che dovranno essere posizionati nella lastra interna alla cordonatura.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte.

ART. 69

Ornamento con fiori e piante

Sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o arbusti, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Gli arbusti dovranno avere altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero

detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'Ufficio Tecnico, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza, il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento, in tal caso le spese verranno addebitate all'inadempiente.

ART. 70

Scadenza della concessione - Recupero materiali

All'atto della scadenza della concessione i concessionari, previa richiesta scritta ed autorizzazione rilasciata dal Sindaco, possono ritornare in possesso dei resti dei monumenti recuperati e dei loro accessori.

In tutti gli altri casi i monumenti, le croci, le statue resteranno, con la sola eccezione delle fotografie in ceramica dei defunti, di proprietà comunale.

TITOLO VII TUMULAZIONI

ART. 71

Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99;
- b) posti in terra per tombe in muratura, fino ad un massimo di due posti. La durata della concessione è fissata in anni quindici;
- c) colombari . La durata della concessione è fissata in anni cinquanta;
- d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie. La durata della concessione è fissata in anni cinquanta.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Gli attuali giardinetti ventennali alla scadenza non saranno più rinnovabili e le relative concessioni si trasformeranno in normali concessioni di durata quindicinale.

ART. 72

Assegnazione dei posti

L'assegnazione dei posti, sia in terra che in colombaro ed in ossario a muro per l'inumazione, la tumulazione delle salme o per il deposito dei resti mortali nei Cimiteri, è di esclusiva competenza dell'Ufficio Comunale, senza alcuna possibilità di scelta da parte dei privati.

L'Ufficio Comunale provvederà all'assegnazione sulla scorta delle disponibilità dei singoli cimiteri, senza calcolare i posti già scaduti, in base al piano di utilizzo dei posti in vigore al momento della richiesta.

Nel caso che il concessionario, per qualsiasi motivo, rinunci alla concessione prima della scadenza contrattuale, il posto ritorna a disposizione dell'Amministrazione, con spese a carico del concessionario stesso.

ART. 73 **Atto di concessione**

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il Concessionario.

Prima della stipulazione dell'atto il Concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

ART. 74 **Doveri del Concessionario**

La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di Polizia Mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti da apposito contratto e dai progetti, se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Eventuali danni causati a terzi, saranno a carico dei concessionari.

ART. 75 **Decorrenza della concessione - Rinnovi**

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un periodo di durata pari alla metà di quello stabilito per la prima concessione, eventualmente rinnovabile per un altro periodo di uguale durata che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione stessa.

ART. 76 **Scadenza della concessione**

La procedura da seguire per effettuare le estumulazioni allo scadere del periodo di concessione è regolamentata dal Sindaco, con proprio atto, ai sensi degli artt. 70, 86 ed 88 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 77**Rinuncia a concessione a tempo determinato**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando essendo stata occupata la salma venga trasferita in altra sede.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

**TITOLO VIII
CREMAZIONE****ART. 78****La Cremazione**

Per la disciplina della cremazione si rimanda al Regolamento Nazionale (D.P.R. 10 settembre 1990 n.285), alla L. 30.03.2001 n.130 ed alla L.R. 18.11.2003 n.22, con le rispettive norme di attuazione.

**TITOLO IX
TOMBE DI FAMIGLIA- SEPOLCRETI****Art. 79****Concessione dell'Area**

Il Comune può concedere ai privati il diritto di superficie di aree per la costruzione di cappelle di famiglia.

Il concessionario all'atto della presentazione della domanda in competente carta legale, dovrà versare l'intero importo previsto dalla tariffa.

L'Amministrazione Comunale provvede all'assegnazione dell'area per la durata di 99 anni salvo rinnovo e il provvedimento sarà comunicato al richiedente.

Entro 60 giorni dalla comunicazione, il concessionario dovrà provvedere, pena la decadenza della concessione, alla stipulazione del contratto relativo, previo versamento delle spese contrattuali.

Il concessionario dovrà iniziare i lavori di costruzione entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, previo ottenimento delle relative autorizzazioni edilizie e dovrà ultimare la costruzione entro un anno dalla data di inizio dei lavori.

Qualora il concessionario non rispettasse i termini sopra prescritti la concessione dell'area si intenderà decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, tratterrà una somma pari al 10% dell'importo versato, restituendo il rimanente al concessionario.

La tariffa da applicare per la concessione dell'area di cui al presente articolo, è quella vigente alla data di assunzione della deliberazione con la quale la Giunta Municipale accorda la concessione.

ART. 80 Presentazione dei progetti

I progetti per la costruzione, la modificazione o il restauro delle sepolture collettive e dei monumenti novantanovenali devono essere sottoposti al parere dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia.

I progetti per la costruzione, la modificazione o il restauro di edicole, cappelle, tombe di famiglia, sepolcreti, devono essere firmate dal concessionario e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.

I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti in scala da 1:20, con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

Per i disegni di progetto, si richiedono le firme del concessionario, del progettista, degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e, anche successivamente, del direttore dei lavori e della ditta costruttrice.

L'Ufficio Tecnico Municipale provvederà, nel corso dei lavori, a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato e, in caso di difformità, proporrà al Sindaco l'ordine di sospensione dei lavori.

La verifica finale da parte dell'Ufficio Tecnico Municipale sarà preceduta dal controllo dell'Ufficio sanitario.

Qualora le opere siano eseguite in cemento armato, la verifica dovrà essere preceduta dalla consegna da parte del concessionario del relativo certificato di collaudo statico.

ART. 81 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai

manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

ART. 82 **Manutenzione delle opere**

I concessionari di Cappelle di famiglia od i loro successori o aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza provvederà direttamente il Comune ponendo la spesa a carico del concessionario.

ART. 83 **Diritto al sepolcro**

Il diritto di tumulazione nelle cappelle è concesso al concessionario, al coniuge e a tutta la famiglia composta da ascendenti paterni e materni del concessionario stesso e a tutti discendenti in linea retta e rispettivi coniugi, nonché ai fratelli e alle sorelle (ove la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado).

Qualora la Cappella pervenga ad Enti od Associazioni a seguito di lascito, il diritto di cui al presente articolo viene riconosciuto solo ai legali rappresentanti dell'Ente od Associazione in carica.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del T.U. 445/2000 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

ART. 84 **Tumulazione di estranei**

Nella cappella potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della concessione, la tumulazione delle salme di persone non contemplate nell'articolo precedente, dietro pagamento al Comune della somma indicata nell'allegata tabella.

ART. 85**Trasferimento di proprietà della parte muraria**

Il diritto di sepoltura nelle cappelle di famiglia non è trasmissibile sia per atto tra vivi, sia per testamento, nè può essere soggetto ad ipoteca o altri vincoli.

Esso si devolve di sua natura ai soli parenti indicati nel precedente art. 83.

ART. 86**Elezione del domicilio**

In caso di morte del concessionario, gli aventi diritto dovranno eleggere un domicilio e comunicarlo al Comune e tale indirizzo varrà per tutte le comunicazioni e richieste che il Comune farà.

La modifica di tale domicilio è inefficace nei confronti del Comune fino a quando non sarà notificato al Comune il nuovo domicilio.

ART. 87**Ossari, Cinerari, Colombari**

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.

ART. 88**Sistemazione resti**

Quando tutti i colombari esistenti nella Cappella di famiglia saranno occupati da altrettanti feretri, il concessionario o gli aventi diritto hanno facoltà, previo nulla-osta da parte degli uffici competenti, di raccogliere i resti in uno o più ossari della cappella stessa onde acquisire nuovo spazio.

ART. 89**Norme per la concessione**

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni quindici.

Non è ammessa la stipulazione di concessione di tomba individuale a disposizione di persona vivente, tranne nel caso in cui trattasi di tomba nella quale risulti già tumulata una salma.

Il diritto di sepoltura è riservato alle persone indicate nell'atto di concessione, non può essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad

altri. Non è consentita l'esumazione di salma al fine di creare nuovi posti in tombe già complete.

ART. 90 Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento e a condizione che ogni loculo abbia uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in un'altra di legno forte, entrambi corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 D.P.R. n.285/1990.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa allegata al presente regolamento.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per :

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado.
- b) fratelli e sorelle consanguinee;
- c) coniuge o convivente di cui all'ultimo comma del precedente art. 83.

E' ammesso il collocamento di cassetina con i resti, dietro pagamento della tariffa prevista, sempre che il loculo che contiene il feretro abbia capacità dimensionali tali da contenere, senza interferire con il feretro, la cassetina di zinco, avente le caratteristiche di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 285/1990 ove sono raccolti i resti ossei.

La durata della concessione è fissata in anni quindici, così come previsto dal precedente art. 71 comma 1 lett.b).

ART. 91 Cippi e monumenti

Le sepolture in campo comune vengono contrassegnate con cippi come descritto nel precedente art. 63; sulle sepolture a pagamento è invece consentita la costruzione di monumenti nei limiti stabiliti da ciascuna concessione e nel rispetto delle norme generali.

ART. 92
Segno provvisorio

In attesa della posa del monumento funerario e per il periodo massimo di un anno, è permesso porre sulle sepolture a pagamento, un segno provvisorio di distinzione della sepoltura, mediante lastra di marmo con nome e cognome del defunto e con la indicazione "provvisorio", dopo avere ottenuto l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 93
Domande e progetti per la posa di monumenti

Le domande per la posa di monumenti dovranno essere redatte su carta legale e corredate da tre copie dei disegni di progetto (per le cappelle di famiglia dovranno essere presentate tre copie dei disegni di progetto), sui quali sia riportata una descrizione dell'opera da eseguire, dei materiali da impiegarsi, del loro spessore e del loro collocamento, nonché una planimetria indicante l'ubicazione del monumento.

I progetti dei monumenti dovranno indicare in scala 1:10, pianta, fronte e fianco dell'opera da installare, con relative misure nonché possibilmente, una vista prospettica dell'opera medesima; qualora fosse prevista la posa di opere di scultura, dovrà essere presentata, in triplice copia, anche la fotografia o il bozzetto dell'opera stessa, con l'indicazione dello scultore che l'ha eseguita.

I disegni di progetto, come la domanda, dovranno essere firmati dal richiedente e dalla ditta esecutrice, e dovranno anche riportare per intero l'epigrafe da riprodurre sul monumento od opera funeraria in progetto.

Sui monumenti funebri non possono essere collocati targhette, cartelli o qualsiasi altra forma di pubblicità della ditta esecutrice o dell'Impresa di Pompe Funebri.

ART. 94
Disposizioni particolari per loculi e ossari

La posa di lastre ed accessori dei colombari deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici comunali.

In ogni caso non è consentita la modifica in sporgenza della sagoma o della tipologia dei marmi originari di ogni singola lastra.

E' invece consentita l'unione di due lastre attigue sia in orizzontale che in verticale, lasciando però la necessaria divisione tra di esse.

E' vietato depositare sul pavimento dei corridoi vasi, portalumi o altri ornamenti.

ART. 95
Variazioni ad opere esistenti

I monumenti, le lapidi, i segni funerari in genere e le epigrafi non potranno subire varianti rispetto ai progetti approvati, senza preventiva regolare autorizzazione.

ART. 96 **Norme per la posa di monumenti**

Nella costruzione di monumenti dovranno seguirsi le seguenti norme generali :

a) tutti i monumenti indistintamente dovranno poggiare su solide fondazioni di buona muratura;

b) nei casi in cui il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato, questi dovrà essere delimitato da cordoni di pietra o marmo, aventi altezza fissa fuori terra di mt. 0,15 e la larghezza della fascia vista orizzontale dovrà essere di mt. 0,20; nello spazio compreso tra il cordolo e il monumento, potranno essere coltivati fiori o arbusti che non superino l'altezza di mt. 1,50 a condizione che radici e chiome non invadano le tombe adiacenti;

Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotte su semplice invito dell'ufficio all'altezza prescritta, in caso di inadempienza si procederà alla potatura fino all'altezza consentita;

c) i nuovi cancelletti e le recinzioni dovranno insistere unicamente sull'area assegnata, non superare l'altezza di mt. 0,60, essere di buona consistenza e, quelli di ferro e ghisa, accuratamente verniciati e fissati su cordoli o plinti di pietra.

Non è consentita l'eliminazione delle recinzioni in ferro battuto lavorato già esistenti;

d) è concesso di collocare due monumenti contigui su due sepolture trentennali adiacenti, purchè le salme inumate siano di parenti o affini, e comunque in modo tale da permettere la rimozione dell'uno senza lo spostamento dell'altro;

e) le pietre, sia da costruzione che da decorazione per monumenti, lapidi o segni funerari, non potranno essere lavorate nè incise nell'interno del Cimitero, ma vi dovranno essere trasportate già in condizione perfetta per la loro messa in opera;

f) i materiali da impiegare nella costruzione di monumenti sono la pietra, il granito, il marmo con esclusione del ceppo, delle arenarie, delle puddinghe, dei calcari teneri, della finta pietra e dei laterizi di qualsiasi tipo. Il loro impiego, come pure i progetti per la costruzione dei monumenti, è subordinato al giudizio dell'Ufficio tecnico comunale, il quale potrà eventualmente sottoporre i progetti anche all'esame della Commissione edilizia;

g) i monumenti saranno di forma la più semplice possibile con esclusione delle decorazioni dipinte;

h) la costruzione di monumenti sugli spazi per i quali può verificarsi la sovrapposizione di salme, dovrà essere eseguita in modo da permettere l'introduzione del feretro senza manomettere le tombe circostanti;

i) le epigrafi non potranno essere dipinte o verniciate, ma incise o preferibilmente eseguite mediante l'applicazione di caratteri di bronzo, ottone o alluminio anodizzato.

ART. 97

Asportazione di monumenti o segni funebri

Per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione il Sindaco può autorizzare la temporanea asportazione del monumento, di arbusti o di qualsiasi segno funebre, previo versamento da parte del concessionario di un deposito cauzionale commisurato in rapporto al valore ed al pregio artistico di quanto viene asportato.

Qualora il concessionario non provveda a ricollocare il monumento asportato per la ordinaria e straordinaria manutenzione, trascorsi i tre mesi dal termine accordato, la concessione si intende decaduta ed il deposito cauzionale previsto dal comma precedente, viene incamerato dal Comune. Al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, non è consentita la asportazione di monumenti o segni funebri dai Cimiteri.

ART. 98

Dimensioni dei monumenti

Per le nuove concessioni in campo comune adulti di durata decennale, il basamento delle tombe, deve avere una quota corrispondente a quella dei basamenti vicini. Le misure planimetriche dei monumenti devono avere le seguenti dimensioni: 0,70 mt. di larghezza e 1,70 mt. di lunghezza con area permeabile di superficie non inferiore a 0,25 mq. . L'altezza massima della lapide o delle croci, non dovrà superare i mt. 0,80 a partire dalla quota della cordatura esistente o dalla quota naturale del terreno adiacente.

Per le nuove concessioni di durata quindicennale (adulti), il basamento delle tombe deve avere una quota corrispondente a quella dei basamenti vicini. Il collocamento di croci, lapidi o monumenti sopra il basamento non deve superare mt. 1.20 di altezza; detta misura può essere superata solamente per la statua, che comunque non deve avere un'altezza sopra il basamento superiore di mt. 1.80, dal basamento alla sommità del capo. Le dimensioni planimetriche devono essere di mt. 0.90 per la larghezza e mt. 2.00 per la lunghezza.

Per le nuove concessioni di durata quindicennale (bambino), il basamento delle tombe deve avere una quota corrispondente a quella dei basamenti vicini. Le misure planimetriche dei monumenti devono avere le seguenti dimensioni: 0.50 mt. di larghezza per 1.30 mt. di lunghezza. Il collocamento di croci, lapidi o monumenti non deve superare mt. 1.20 dalla quota della cordatura di delimitazione dei vialetti esistenti o dalla quota naturale del terreno adiacente.

Si stabilisce, come regola generale per la posa dei nuovi monumenti, specificatamente alla eventuale piantumazione di piante o arbusti sugli

stessi, un'altezza massima di questi ultimi di mt. 1.50, purchè le radici ed i rami non invadano le tombe vicine.

Per le nuove concessioni di durata decennale (bambino) le misure planimetriche dei monumenti devono avere le seguenti dimensioni: 0,50 mt. di larghezza per 1 metro di lunghezza.

ART. 99

Lastre di colombari e ossari

Per i nuovi colombari ed ossari dovranno essere utilizzate esclusivamente le lastre di marmo già predisposte dal Comune sul fronte dei singoli loculi, non è ammessa la sostituzione delle lastre con altre di diverso materiale o dimensione.

Sui colombari i portafiori avranno una sporgenza massima dalla lastra di cm. 10.

Sugli ossari i portafiori avranno sporgenza massima dalla lastra di cm. 8.

Non sono ammesse decorazioni o simboli applicati.

ART. 100

Fiori e lumi

Sui colombari e sugli ossari è fatto divieto di applicare portalumi per illuminazione a cera o ad olio.

Sulle sepolture decennali è permessa la coltivazione dei fiori o di arbusti ad essenza nana all'interno della cordonatura

ART. 101

Interspazi tra sepolture

E' fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture.

ART. 102

Epigrafi

Sulle sepolture il concessionario è tenuto a inscrivere, in modo inciso o mediante l'applicazione di caratteri di bronzo, ottone o alluminio anodizzato, entro sei mesi dall'occupazione, il nome, il cognome e la data di morte della persona a cui la salma, i resti e le ceneri si riferiscono.

Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile.

I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea e sempre che il carattere dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo.

L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti o alla sacertà del luogo.

ART. 103 Esame delle epigrafi

La domanda con il testo delle epigrafi deve essere presentata in duplice esemplare unitamente al progetto di costruzione delle edicole e dei segni funebri in genere cui sono destinate; per le epigrafi redatte in lingua diversa dall'italiana, la domanda dovrà essere corredata dalla traduzione ufficiale in italiano.

ART. 104 Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma.

In mancanza l'Amministrazione Comunale disporrà la estumulazione della salma e la inumazione in campo comune.

Al concessionario o all'avente causa verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per la concessione.

ART. 105 Manutenzione monumenti e loro rimozione

I monumenti, le lapidi ed in genere qualunque segno funebre dovranno essere mantenuti sempre in decoroso stato in ogni loro parte a cura del concessionario.

E' permesso togliere un monumento o segno funebre per riparazione o sostituzione, previo assenso dell'Ufficio competente.

Qualora il monumento o il segno funebre non venisse ripristinato entro un anno dalla sua rimozione, la concessione si intenderà senz'altro revocata e l'Amministrazione provvederà all'esumazione dei resti ed al loro ritiro in cellette ossario o comunque a diversa sistemazione delle salme inumate, a giudizio dell'Ufficio competente.

I fiori e gli arbusti che le famiglie dei defunti avranno facoltà di far piantare sui terreni concessi, saranno regolati in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso.

In caso contrario l'Amministrazione Comunale li farà regolare od anche estirpare ove lo credesse opportuno per salvaguardare la pubblica incolumità, previo assenso dei concessionari.

Nè piante di fiori, nè arbusti, nè appendici di monumenti o parti di essi, nè, infine, qualunque altro oggetto, potrà essere asportato dal Cimitero senza ordine od assenso dell'Ufficio Comunale.

Quando i monumenti o segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni di poter recare danno alle sepolture

circostanti o alla sicurezza delle persone, il Comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

Qualora si verificasse il caso di completo abbandono delle sepolture da parte dei concessionari, l'Ufficio, eseguite le ricerche per individuare gli eventuali aventi causa, inviterà gli stessi a provvedere agli obblighi derivanti dalla concessione, in caso contrario si provvederà alla revoca della concessione stessa.

Nella eventualità che i concessionari risultassero irreperibili, basterà che il Comune pubblichi apposito avviso all'albo comunale e all'ingresso del Cimitero, per il periodo di un mese.

ART. 106

Abbandono o scadenza di concessione - proprietà dei monumenti

Allo scadere della concessione del diritto di superficie per le Cappelle o comunque, in caso di abbandono o rinuncia, o di decadenza della concessione stessa, da parte del concessionario della Cappella, sarà facoltà del Comune chiedere l'abbattimento della Cappella ovvero subentrare nella proprietà della medesima, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso.

Quando una tomba venga abbandonata per lo spirare del termine della concessione ed in ogni altro caso, tutto indistintamente ciò che è posto sulla tomba stessa cadrà in proprietà del Comune.

E' ammesso, nell'ambito dello stesso Cimitero il trasporto sulla tomba di un parente o affine fino al terzo grado, di un monumento o altro segno funebre posto su una tomba che venga abbandonata, previo nulla-osta dell'Ufficio Comunale.

Tutto ciò che cade in proprietà del Comune in base al presente articolo, andrà distrutto quando non possa servire alle costruzioni, abbellimenti o riparazioni dei Cimiteri.

Le opere di pregio artistico o storico assai rilevanti saranno conservati dal Comune.

ART. 107

Disposizioni generali

Il Comune provvede alla costruzione di colombari per la tumulazione di cadaveri nel numero che di volta in volta si dimostrerà, a suo giudizio, necessario per il buon funzionamento del Cimitero.

I colombari vengono concessi completi di lastra di chiusura in marmo per la durata di anni 50, previo pagamento dell'importo previsto nella tabella allegata e stipulazione di apposito atto di concessione.

Sono a carico del concessionario le iscrizioni che egli riterrà di far apporre sulla lastra di chiusura consegnata dal Comune, previa approvazione delle stesse da parte dell'Amministrazione tenendo presente che è obbligatoria l'iscrizione almeno del nome, cognome e della data di morte della persona alla quale i resti appartengono.

ART. 108
Caratteristiche dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la doppia cassa, entrambe con le caratteristiche e i requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n.285/1990.

E' ammesso all'atto della tumulazione del feretro nel colombaro, anche il collocamento di cassetine con i resti di salme di parenti previo pagamento della tariffa prevista per l'ossario in terra semprechè lo spazio del loculo lo consenta.

ART. 109
Scadenza concessione

Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.

E' data facoltà agli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

ART. 110
Ossario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie, devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che siano sottratte alla vista del pubblico.

Le ceneri risultanti dalla cremazione di salme, ove non collocate diversamente, saranno versate in apposito cinerario.

ART. 111
Cellette ossario

Le cellette ossario raccolgono in apposite cassette i resti di cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura.

Ogni celletta deve contenere i resti di una sola persona. E' consentita la collocazione di ulteriori resti o ceneri dietro pagamento dell'apposita tariffa.

Sulle lastre di chiusura delle cellette ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, nome e data di morte della persona cui i resti appartengono.

Le cellette vengono costruite dal Comune e concesse complete di lastra di chiusura in marmo per la durata di anni cinquanta, previo pagamento dell'importo previsto dall'apposita tariffa e stipulazione del relativo contratto.

ART. 112
Celletta cineraria

Le cellette ossario possono essere destinate anche a contenere le urne cinerarie con le ceneri di cadaveri cremati.

L'urna cineraria deve portare all'esterno cognome, nome, data di nascita e morte del defunto.

Per la concessione delle cellette ossario contenenti le urne cinerarie si applicano le modalità previste dall'ultimo comma del precedente art. 89.

TITOLO X
PARTICOLARI CONCESSIONI

ART. 113
Spese

Il Comune di Cantù partecipa alle spese per onoranze funebri per alcune categorie di persone, come stabilito negli articoli seguenti.

ART. 114
Destinatari di agevolazioni

I soggetti aventi diritto alle onoranze funebri di cui al presente titolo sono i seguenti:

- a) Sindaco ed ex Sindaci;
- b) Cittadini benemeriti;
- c) Parroci o sacerdoti originari delle Parrocchie del Comune di Cantù o che abbiano esercitato il loro ministero in Cantù.

ART. 115
Cittadini benemeriti

Sono cittadini benemeriti tutti coloro che per meriti nel campo dell'arte, della cultura, dell'economia, della politica si sono affermati in campo nazionale ed internazionale dando lustro alla Città di Cantù.

ART. 116
Onoranze funebri

Le onoranze funebri a carico del Comune per i singoli aventi diritto sono le seguenti:

- a) Per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente art. 114:
 - Gonfalone civico retto da alfiere con a lato due vigili urbani

- Scorta d'onore al feretro formata da sei vigili urbani
- colombaro al Cimitero.
- b) Per i soggetti di cui alla lettera b) del precedente art. 114
 - Gonfalone civico retto da alfiere con a lato due vigili urbani
 - colombaro al Cimitero.
- c) Per i Parroci ed i sacerdoti di cui alla lettera c) del precedente art. 114
 - Gonfalone civico retto da alfiere con a lato due vigili urbani
 - colombaro al Cimitero.

Qualora le onoranze funebri si dovessero svolgere fuori dal territorio comunale, è automaticamente abolita la concessione del posto al Cimitero. In caso di onoranze funebri che si svolgessero fuori dal territorio comunale la rappresentanza potrà essere ridotta in rapporto alla distanza dal Comune di Cantù.

ART. 117

Concessioni cimiteriali relative ai Parroci ed ai sacerdoti

Sono fatte salve le convenzioni esistenti tra il Comune di Cantù e le Parrocchie cittadine che disciplinano la sepoltura dei Sacerdoti e dei Parroci canturini.

TITOLO XI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 118

Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno eseguite possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., allo scopo di trasferire il cadavere in altra sepoltura o per essere sottoposto a cremazione, o per ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia.

ART. 119

Esumazioni straordinarie

Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiara che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 120

Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate o inumate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o in terra, al momento della tumulazione o della inumazione.

Il personale cimiteriale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 121

Cambio di sepoltura

Il cambio di sepoltura, nell'ambito di ciascun Cimitero, o da un Cimitero all'altro del Comune, può essere autorizzato dal Sindaco o Assessore Delegato, previo parere dell'A.S.L., per le estumulazioni nei soli colombari, in qualunque periodo di tempo e mese dell'anno, per le esumazioni nei limiti e nei modi previsti dai precedenti articoli 118 e 119, quando ciò venga richiesto per collocare in un unico posto o in un colombaro adiacente la salma di parenti di primo grado o del coniuge.

La concessione del cambio di sepoltura comporta la stipulazione di un nuovo contratto ed il pagamento del canone previsto, con diritto da parte dell'interessato al rimborso del corrispettivo di concessione versato per la precedente sepoltura, dedotto il 20% per ogni anno o frazione di anno di occupazione di quest'ultima.

Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n.285/1990, al concessionario che rinuncia al posto per trasferimento di salma in altro Comune, spetta un rimborso pari agli anni di mancato utilizzo della concessione.

In tutti i casi, le spese relative al cambio di sepoltura o alla traslazione della salma sono sempre a carico del richiedente.

ART. 122

Spostamenti per interventi sul Cimitero

Il Comune in caso di necessità di interventi modificativi nel Cimitero, potrà spostare quelle tombe che a giudizio dell'Amministrazione impediscano l'intervento programmato.

In tale caso le relative spese di cambio di sepoltura saranno a totale carico del Comune e la durata della concessione rimarrà invariata, con scadenza a partire dalla data del rilascio originario.

ART. 123
Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatto domanda di raccoglierle in apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 111 del presente regolamento.

ART. 124
Esumazioni ed estumulazioni - Pagamento.

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di privati interessati, saranno richiesti i compensi indicati nella tariffa allegata.

ART. 125
Salma non consumata

Nelle operazioni di esumazione e di estumulazione, qualora la salma non fosse completamente consumata, la stessa dovrà essere nuovamente inumata adottando gli accorgimenti necessari per una sua celere mineralizzazione, tramite eventuale modifica artificiale della composizione del terreno con le modalità di cui all'art. 57, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 285/1990. La durata del periodo di reinumazione non potrà essere inferiore a 5 anni.

TITOLO XII
SERVIZI CIMITERIALI

ART. 126
Polizia del Cimitero

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

L'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici vigila e controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 127

Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Area Servizi Demografici, Ufficio Servizi Cimiteriali;
- b) per la parte sanitaria il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio Tecnico.

ART. 128

Personale Cimiteriale

Il personale addetto ai cimiteri è alle dipendenze dell'Ufficio Servizi Demografici per quanto riguarda la parte amministrativa e per la parte tecnica, è alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico.

ART. 129

Compiti del personale cimiteriale

Il personale addetto ai Cimiteri è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal D.P.R. n.285/1990, nonché del presente Regolamento comunale.

ART. 130

Tenuta dei documenti obbligatori

Il personale cimiteriale, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui al precedente art.7; esso inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al citato art.7 nonché l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del luogo dove sono stati depositi;
- 3) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto cadavere, di ceneri, resti, ecc.

Il registro sopra indicato deve essere presentato ad ogni richiesta dell'Ufficio comunale..

Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso i locali del Cimitero.

ART. 131 **Obblighi del personale cimiteriale**

Il personale cimiteriale deve :

- a) aprire e chiudere i cancelli di ingresso secondo gli orari stabiliti;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico una assidua vigilanza affinché, sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni nè alla proprietà comunale né a quella privata, nonché curare che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose;
- c) impedire l'esecuzione dei lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- d) segnalare all'Ufficio competente eventuali danni riscontrati alla proprietà Comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei locali del Cimitero nonché la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc;
- g) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Il personale suddetto, inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei famigliari sia stata ottenuta la prescritta concessione, a collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella celletta-ossario;
- 4) consegnare all'Ufficio comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
- 5) vigilare attentamente l'osservanza di questo regolamento e riferire all'Ufficio competente qualunque contravvenzione.

ART. 132 **Responsabilità**

Il Comune non assume responsabilità per atti nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio e per i danni arrecati con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

TITOLO XIII NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 133 Orario di apertura del Cimitero

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco ed affissi all'ingresso del Cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel Cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 134 Divieti

E' vietato:

- a) ogni forma di questua sia all'interno del Cimitero che nel piazzale di ingresso dello stesso;
- b) la vendita di qualsiasi oggetto da parte di estranei o del personale addetto ai Cimiteri e qualsiasi prestazione di carattere privato;
- c) l'introduzione di cani o altri animali anche se tenuti al guinzaglio (eccettuati quelli per la guida dei ciechi);
- d) l'ingresso di ragazzi, minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- e) l'ingresso nei Cimiteri alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, non decentemente vestite o, comunque, in contrasto con il carattere del luogo.

ART. 135 Circolazione dei veicoli

Nell'interno dei Cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali da parte delle ditte iscritte nell'apposito registro di categoria.

Questi ultimi, il cui ingresso nei cimiteri è consentito nei giorni feriali, devono avere dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle cunette, ai viali, alle piantagioni, ecc; possono circolare secondo gli orari ed i percorsi prestabiliti e sostare nel Cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

I veicoli ammessi a circolare nei Cimiteri sono soggetti alle norme del vigente Codice Stradale.

I veicoli a motore devono essere assicurati.

Possono circolare in Cimitero soltanto quei veicoli muniti dello speciale contrassegno, rilasciato dal Comune di Cantù, e che dovrà essere posto in modo ben visibile. Tali veicoli devono essere condotti esclusivamente dai titolari o dipendenti delle Ditte regolarmente iscritte a matricola, svolgendo esclusivamente il lavoro di loro competenza e per il quale il mezzo è stato notificato.

La velocità di tutti i veicoli deve essere contenuta entro limiti ridottissimi.

All'entrata, all'uscita ed all'interno dei Cimiteri tutti i mezzi potranno venire ispezionati ed il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.

ART. 136

Introduzione ed asportazione dei materiali

L'introduzione e l'asportazione dei materiali nonchè dei segni funebri in genere e dei fiori può aver luogo soltanto in giorni feriali.

ART. 137

Rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali costituiti da plastica, carta ed imballaggi, devono essere separati dai materiali vegetali e conferiti negli appositi contenitori.

ART. 138

Lavori nei cimiteri

Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in loco.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento dei fiori da parte di giardinieri o fiorai.

Sono altresì vietati:

- l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
- l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole, cappelle, dal 1° ottobre al 5 novembre;

- l'introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario.

La terra di risulta ed i rottami provenienti dai lavori indicati nel comma precedente dovranno essere sollecitamente asportati dai Cimiteri a cura e spesa dell'esecutore dei lavori, od ammucchiati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dall'ufficio competente.

Tutti i lavori devono essere eseguiti dalle ditte con la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

ART. 139

Ordine - Vigilanza

Il personale cimiteriale, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco, nei limiti del servizio a cui è destinato, è autorizzato ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, con le modalità stabilite dagli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383 e dalla L. 3 maggio 1967 n.317

ART. 140

Reclami

In ogni cimitero, è a disposizione del pubblico il registro per gli eventuali reclami.

ART. 141

Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri. Registro di categoria

Le ditte che intendono eseguire lavori, nell'interno del Cimitero, per conto dei concessionari di sepolture, devono ottenere l'iscrizione nel registro di categoria istituito presso gli Uffici comunali.

Quando particolari ragioni lo giustificano, il Sindaco potrà autorizzare iscrizioni temporanee valide per l'esecuzione di una singola opera e non ripetibili a favore di una determinata ditta. Anche in questi casi dovranno essere osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 142

Iscrizione nel registro di categoria

Per l'iscrizione nel registro di categoria le ditte dovranno rivolgere al Sindaco apposita domanda, corredandola con il certificato di residenza, con il certificato generale penale del rappresentante legale della ditta e con

il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura e alle Associazioni Artigianali.

L'iscrizione nel registro di categoria potrà essere motivatamente esclusa dal Sindaco.

L'iscrizione è subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale il cui ammontare è determinato dalla Giunta Comunale per ogni singola categoria.

Ogni ditta può essere iscritta nel registro di una sola categoria ed eseguire soltanto le opere di competenza specifica della categoria cui appartiene.

Ogni anno, entro il mese di dicembre, le ditte dovranno chiedere il rinnovo dell'iscrizione nel registro di categoria per l'anno successivo. In mancanza, l'iscrizione verrà dichiarata decaduta.

In caso di cambiamento del legale rappresentante, le ditte dovranno riproporre la domanda di iscrizione.

Le ditte che operano all'interno dei Cimiteri devono ottemperare a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul posto di lavoro, in considerazione dei rischi particolari presenti, e cioè di tipo biologico e riguardanti la movimentazione manuale dei carichi.

ART. 143 **Prescrizioni particolari**

Non può essere iniziato nel Cimitero alcun lavoro e nessun monumento, segno funerario, materiale da costruzione potrà essere introdotto, senza regolare autorizzazione da parte del competente Ufficio.

La terra, le pietre e quant'altro avanzasse dalle opere già eseguite o in corso di costruzione da parte dei privati, dovranno immediatamente essere fatte trasportare dai costruttori delle stesse, fuori dal Cimitero, nell'apposito depositi comunale.

Le medesime prescrizioni dovranno osservarsi anche allorquando abbia luogo la sospensione dei lavori per qualunque causa.

In caso di ritardo protratto di una settimana nell'adempimento di questo obbligo, la terra e gli altri materiali verranno fatti trasportare dall'Autorità comunale con spese a carico delle parti.

ART. 144 **Sanzioni**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 3 marzo 1934 n. 383 in relazione alla legge 24 novembre 1981 n. 689, con riserva di procedere a norma di legge nel caso che il fatto costituisca reato.

Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati autorizzati a lavorare nei cimiteri, oltre alle sanzioni previste dal comma precedente, il Sindaco può sospendere la ditta dall'esercizio della sua attività presso il

Comune per un periodo di tempo da cinque giorni ad un anno; in caso di particolare gravità dell'infrazione o di recidiva, il Sindaco può dichiarare la cancellazione dal registro di categoria di cui al predente art. 141 del presente regolamento.

ART. 145 Norme per i visitatori

Nell'interno del Cimitero i visitatori dovranno tenere un contegno decoroso.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare o spostare materiali od oggetti ornamentali, fiori arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri dei Cimiteri, alle Cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- g) collocare sui pavimenti dei colombari vasi di fiori, piante ornamentali o ceri di qualsiasi tipo; gli operatori mortuari sono autorizzati alla loro rimozione e restituzione;
- h) compiere tutti gli atti in contrasto con l'austerità del luogo o con il culto dei defunti; fumare, consumare cibi e bevande;
- i) fotografare le operazioni mortuarie.
- l) introdurre biciclette e ciclomotori di qualsiasi tipo.

ART. 146 Manifestazioni

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno dei Cimiteri devono essere autorizzate dal Sindaco.

Il Sindaco, inoltre, può autorizzare orazioni e commemorazioni funebri.

ART. 147 Divieto di attività commerciali o di propaganda

Nell'interno dei Cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o l'esposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi.

Sono altresì vietate scritte pubblicitarie sui segni funebri e sugli automezzi circolanti all'interno dei Cimiteri.

E' consentita la semplice indicazione sul monumento del marchio o della ragione sociale della ditta costruttrice.

TITOLO XIV IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 148

Funzioni - licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del T.U.L.P.S., saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere articoli funerari.

ART. 149

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

a) di ottenere servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ART. 150

Contestazioni

Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporto, tumulazione, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione etc.) od una concessione (aree, loculi, etc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti etc. agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. L'Amministrazione resterà estranea ad ogni azione in caso di contestazione.

TITOLO XV

CONTRAVVENZIONI

ART. 151

Contravvenzioni

I contravventori alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U. delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.

ART. 152 **Rifiuti**

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 153 **Regolamento di polizia mortuaria**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, della Legge 30.03.2001 n.130, della L. R. 18.11.2003 n. 22 e del Regolamento Regionale n. 1 del 06.02.2007.

ART. 154 **Abrogazione norme precedenti**

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente regolamento e della normativa nazionale.

ART. 155 **Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'organo competente e la pubblicazione prescritta dalle normative vigenti, sostituendo il precedente.

TARIFFE
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

A) Trasporto funebre con funerale nel territorio del Comune

A1) Carro funebre adibito al trasporto salma dall'abitazione del defunto o dal luogo del decesso o di deposito al luogo ove si svolgeranno le esequie (civili o religiose), indi al luogo di sepoltura (con fornitura a carico di Impresa autorizzata)

A2) Autista e n.3 necrofori, adibiti all'incassamento, alla chiusura del feretro ed al successivo trasporto e deposizione nella sepoltura (fornitura a carico dell'impresa autorizzata)

- **Diritto fisso dovuto al Comune** € 25,00
- **Corrispettivo dovuto all'Impresa autorizzata** € 231,00

B) Trasporto diretto fuori Comune o all'estero

B1) Carro funebre ed autista, adibito al trasporto della salma dal luogo del decesso quindi fuori Comune (fornitura a carico di qualsiasi Impresa di Onoranze Funebri):

- **Diritto fisso dovuto al Comune** € 25,00
- **Corrispettivo dovuto all'Impresa autorizzata** € 231,00
(solo in caso di esequie all'interno del Comune)

C) Arrivo di salma proveniente da altro Comune o dall'estero

C1) Carro funebre con autista per il transito nel territorio comunale, verso il Cimitero (fornitura a carico di qualsiasi Impresa di Onoranze Funebri);

C2) n. 3 necrofori per lo spostamento del feretro a braccia – Chiesa e cimitero – fino alla posa nella sepoltura (fornitura a carico di qualsiasi Impresa di Onoranze Funebri)

- **Diritto fisso dovuto al Comune** € 25,00
- **Corrispettivo dovuto all'Impresa autorizzata** € 231,00
(nel solo caso di esequie e/o sosta all'abitazione)

D) Trasporti di cui ai punti A, B, e C, relativi a minorenni

- **Diritto fisso dovuto al Comune** € ===
- **Corrispettivo dovuto all'Impresa autorizzata** € 115,00

INDICE

TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	
ART. 1 Denuncia dei casi di morte	pag. 1
ART. 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici	pag. 1
ART. 3 Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria	pag. 1
ART. 4 Rinvenimento di resti mortali	pag. 2
ART. 5 Visite del medico necroscopo	pag. 2
ART. 6 Casi di morte per malattia infettiva	pag. 2
ART. 7 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura	pag. 2
ART. 8 Nati morti e prodotti abortivi	pag. 3
TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	pag. 3
ART. 9 Periodo di osservazione normale	pag. 3
ART. 10 Periodo di osservazione cautelativo	pag. 3
ART. 11 Riduzione del periodo di osservazione	pag. 3
ART. 12 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	pag. 4
ART. 13 Depositi di osservazione	pag. 4
ART. 14 Camera Mortuaria	pag. 4
TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	pag. 4
ART. 15 Deposizione del cadavere nel feretro	pag. 4
ART. 16 Caratteristiche della cassa	pag. 5
ART. 17 Fornitura gratuita di feretri	pag. 5
TITOLO IV – TRASPORTI FUNEBRI	pag. 5
ART. 18 Esercizio del Servizio	pag. 5
ART. 19 Trasporto delle salme	pag. 5
ART. 20 Diritto fisso comunale per trasporto su strada di cadavere da o per altro Comune o all'estero	pag. 6
ART. 21 Pagamento dei servizi	pag. 6
ART. 22 Caratteristiche dei carri per il trasporto	pag. 6
ART. 23 Incaricato del trasporto	pag. 6
ART. 24 Morti per infortunio o incidenti	pag. 7
ART. 25 Trasporti funebri speciali	pag. 7
ART. 26 Trasporto di cadaveri su disposizione di pubblica autorità	pag. 7
ART. 27 Orari dei trasporti funebri	pag. 7
ART. 28 Trasporto salme fuori Comune	pag. 7
ART. 29 Esercizio del servizio di trasporto funebre	pag. 8
ART. 30 Documenti da presentare per ottenere l'autorizzazione	pag. 8
ART. 31 Cause di revoca dell'autorizzazione	pag. 8
ART. 32 Responsabilità a carico delle imprese	pag. 9
ART. 33 Continuità del servizio	pag. 9
ART. 34 Designazione del rappresentante dell'impresa	pag. 9
ART. 35 Il trasporto di salme fuori Comune	pag. 9
ART. 36 Trasporto di salme provenienti da altri Comuni e dall'estero	pag. 10
ART. 37 Recupero salme	pag. 10
ART. 38 Funerale gratuito per indigenti	pag. 10

ART. 39 Corrispettivo	pag. 11
ART. 40 Modalità di riscossione	pag. 11
ART. 41 Listino Prezzi	pag. 11
ART. 42 Consistenza del servizio	pag. 12
ART. 43 Svolgimento del servizio	pag. 12
ART. 44 Dotazione di personale e di mezzi	pag. 13
ART. 45 Caratteristiche dei veicoli	pag. 13
ART. 46 Manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli accessori	pag. 14
ART. 47 Personale, requisiti e codice di comportamento	pag. 14
ART. 48 Ispezioni	pag. 15
ART. 49 Condotta professionale	pag. 15
ART. 50 penalità	pag. 15
ART. 51 Cauzione	pag. 15
ART. 52 Assicurazioni – Norme sindacali	pag. 15
ART. 53 Riferimento a leggi o regolamenti	pag. 16
ART. 54 Trasporto di ceneri e resti	pag. 16
ART. 55 Trasporto di salme provenienti da altri Comuni e dall'Estero	pag. 16
TITOLO V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO	pag. 17
ART. 56 Autorizzazione per la sepoltura	pag. 17
ART. 57 Custodia dei documenti	pag. 17
ART. 58 Ricevimento di salme e resti mortali	pag. 17
ART. 59 Piano regolatore cimiteriale	pag. 18
ART. 60 Deposito provvisorio di salme o resti mortali	pag. 19
TITOLO VI - INUMAZIONI	pag. 19
ART. 61 Sepolture	pag. 19
ART. 62 Caratteristiche del terreno per le inumazioni	pag. 19
ART. 63 Sepolture in campo comune	pag. 19
ART. 64 Scavo della fossa	pag. 20
ART. 65 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	pag. 20
ART. 66 Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni	pag. 20
ART. 67 Revoca e decadenza della sepoltura	pag. 20
ART. 68 Norme riguardanti le sepolture a inumazione	pag. 20
ART. 69 Ornamento con fiori e piante	pag. 21
ART. 70 Scadenza della concessione – recupero materiali	pag. 21
TITOLO VII - TUMULAZIONI	pag. 21
ART. 71 Tipi e durata delle concessioni	pag. 21
ART. 72 Assegnazione dei posti	pag. 22
ART. 73 Atto di concessione	pag. 22
ART. 74 Doveri del Concessionario	pag. 22
ART. 75 Decorrenza della concessione – Rinnovi	pag. 23
ART. 76 Scadenza della concessione	pag. 23
ART. 77 Rinuncia a concessione a tempo determinato	pag. 23
TITOLO VIII - CREMAZIONE	pag. 23
ART. 78 La cremazione	pag. 23
TITOLO IX - TOMBE DI FAMIGLIA – SEPOLCRETI	pag. 24

ART. 79 Concessione dell'Area	pag. 24
ART. 80 Presentazione dei progetti	pag. 24
ART. 81 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	pag. 25
ART. 82 Manutenzione delle opere	pag. 25
ART. 83 Diritto al sepolcro	pag. 25
ART. 84 Tumulazione di estranei	pag. 26
ART. 85 Trasferimento di proprietà della parte muraria	pag. 26
ART. 86 Elezioni del domicilio	pag. 26
ART. 87 Ossari, Cinerari, Colombari	
pag. 26	
ART. 88 Sistemazione resti	pag. 26
ART. 89 Norme per la concessione	pag. 27
ART. 90 Sovrapposizione di salme	pag. 27
ART. 91 Cippi e monumenti	pag. 28
ART. 92 Segno provvisorio	pag. 28
ART. 93 Domande e progetti per la posa di monumenti	pag. 28
ART. 94 Disposizioni particolari per loculi e ossari	pag. 28
ART. 95 Variazioni ad opere esistenti	pag. 29
ART. 96 Norme per la posa di monumenti	pag. 29
ART. 97 Asportazione di monumenti o segni funebri	pag. 30
ART. 98 Dimensioni dei monumenti	pag. 30
ART. 99 Lastre di colombari e ossari	pag. 31
ART. 100 Fiori e lumi	pag. 31
ART. 101 Interspazi tra sepolture	pag. 31
ART. 102 Epigrafi	pag. 31
ART. 103 Esame delle epigrafi	pag. 32
ART. 104 Termini per la costruzione del monumento	pag. 32
ART. 105 Manutenzione monumenti e loro rimozione	pag. 32
ART. 106 Abbandono o scadenza di concessione	
– proprietà dei monumenti	pag. 33
ART. 107 Disposizioni generali	pag. 33
ART. 108 Caratteristiche dei feretri	pag. 34
ART. 109 Scadenza concessione	pag. 34
ART. 110 Ossario comune	pag. 34
ART. 111 Cellette ossario	pag. 34
ART. 112 Celletta cineraria	pag. 35
TITOLO X - PARTICOLARI CONCESSIONI	pag. 35
ART. 113 Spese	pag. 35
ART. 114 Destinatari di agevolazioni	pag. 35
ART. 115 Cittadini benemeriti	pag. 35
ART. 116 Onoranze funebri	pag. 35
ART. 117 Concessioni cimiteriali relative ai Parroci ed ai sacerdoti	pag. 36
TITOLO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag. 36
ART. 118 Esumazioni ed estumulazioni	pag. 36
ART. 119 Esumazioni straordinarie	pag. 36
ART. 120 Divieto di apportare riduzioni a salme	pag. 37
ART. 121 Cambio di sepoltura	pag. 37

ART. 122 Spostamenti per interventi sul cimitero	pag. 37
ART. 123 Raccolta delle ossa	pag. 38
ART. 124 Esumazioni ed estumulazioni – Pagamento	pag. 38
ART. 125 Salma non consumata	pag. 38
TITOLO XII - SERVIZI CIMITERIALI	pag. 38
ART. 126 Polizia del cimitero	pag. 38
ART. 127 Organizzazione del servizio cimiteriale	pag. 38
ART. 128 Personale cimiteriale	pag. 39
ART. 129 Compiti del personale cimiteriale	pag. 39
ART. 130 Tenuta dei documenti obbligatori	pag. 39
ART. 131 Obblighi del personale cimiteriale	pag. 39
ART. 132 Responsabilità	pag. 40
TITOLO XIII - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO	pag. 41
ART. 133 Orario di apertura del cimitero	pag. 41
ART. 134 Divieti	pag. 41
ART. 135 Circolazione dei veicoli	pag. 41
ART. 136 Introduzione ed asportazione dei materiali	pag. 42
ART. 137 Rifiuti cimiteriali	pag. 42
ART. 138 Lavori nei cimiteri	pag. 42
ART. 139 Ordine – Vigilanza	pag. 43
ART. 140 Reclami	pag. 43
ART. 141 Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri . Registro di categoria	pag. 43
ART. 142 Iscrizione nel registro di categoria	pag. 43
ART. 143 Prescrizioni particolari	pag. 44
ART. 144 Sanzioni	pag. 44
ART. 145 Norme per i visitatori	pag. 44
ART. 146 Manifestazioni	pag. 45
ART. 147 Divieto di attività commerciali o di propaganda	pag. 45
TITOLO XIV - IMPRESE POMPE FUNEBRI	pag. 45
ART. 148 Funzioni – Licenze	pag. 45
ART. 149 Divieti	pag. 46
ART. 150 Contestazioni	pag. 46
TITOLO XV - CONTRAVVENZIONI	pag. 46
ART. 151 Contravvenzioni	pag. 46
ART. 152 Rifiuti	pag. 46
ART. 153 Regolamento di polizia mortuaria	pag. 47
ART. 154 Abrogazione norme precedenti	pag. 47
ART. 155 Entrata in vigore del Regolamento	pag. 47
TARIFFE	pag. 48